

gislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota del 22 settembre 2023 del Presidente della Regione Umbria - Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 24 ottobre 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

23A06269

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 6 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi

non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;


Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni



«Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate e piogge alluvionali del 6 luglio 2023 nelle Province di Asti, Cuneo, Città metropolitana di Torino.

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse alle attività agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse alle attività agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Asti:

grandinate del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Roccaerverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Vesime;

Cuneo:

grandinate del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Benevello, Bosia, Castagnito, Castino, Cortemilia, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Mango, Montaldo Roero, Monteu Roero, Neive, Neviglie, Perletto, Pezzolo

Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Rocchetta Belbo, Roddi, Torre Bormida, Vezza d'Alba;

piogge alluvionali del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Rocchetta Belbo;

Città metropolitana di Torino:

grandinate del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Carignano, Cavour, Pralormo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06241

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna il 13 luglio 2023, il 22 luglio 2023 e dal 25 luglio 2023 al 27 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'indivi-



duazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 13 luglio 2023, del 22 luglio 2023 e dal 25 luglio 2023 al 27 luglio 2023 nella Provincia di Ravenna;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Ravenna:

venti impetuosi del 13 luglio 2023, del 22 luglio 2023 e dal 25 luglio 2023 al 27 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06242

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna il 3 luglio 2023.


**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed in-



tegrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'articolo 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 3 luglio 2023 nella Provincia di Modena;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Modena:

venti impetuosi del 3 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06243

DECRETO 7 novembre 2023.


Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 12 al 25 luglio 2023.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 12 al 25 luglio 2023 nelle Province di Brescia e Como;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Brescia:

venti impetuosi dal 12 al 13 luglio e dal 19 al 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Acquafredda, Alfianello, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Brandico, Breno, Brescia, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castegnato, Castelvovati, Castel Mella, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cerveno, Chiari, Cigole, Coccaglio, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corzano, Dello, Desenzano del Garda, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Incudine, Isorella, Leno, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Macclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marone, Mazzano, Moniga Del Garda, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Muscoline, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo - Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sirmione, Sorianò, Sulzano, Tavernole sul Mella, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine sul Garda, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara, Visano;

venti impetuosi dal 12 al 13 luglio e dal 19 al 25 luglio 2023;



provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Bre-scia, Calcinato, Castenedolo, Lonato sul Garda, Mazza-no, Montichiari, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio;

Como:

venti impetuosi dal 12 al 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Bregnano, Carbonate, Lomazzo, Mozzate, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffi-ciale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06244

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 19 al 26 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-cernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Com-missione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, con-cernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 lu-glio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizza-zione e competitività dei settori agricolo e agroalimenta-re, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto le-gislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal con-tributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessa-ta, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'indivi-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze conce-dibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finan-ziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Com-missione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto rego-lamento n. 2022/2472, riguardante gli Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assi-milabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regola-mento (UE) n. 2022/2472, relativamente al decreto mini-steriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/ XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 di-cembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle po-litiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regola-mento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di decla-ratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 al 26 luglio 2023 nella Città Me-tropolitana di Venezia e nelle Province di Verona, Vicen-za, Treviso, Padova, Rovigo, Belluno;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i ne-cessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Vene-to di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Strutture aziendali;



Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Venezia:

grandinate dal 19 al 22 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Mira, Mirano, Pianiga, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo;

Verona:

grandinate del 24 e del 25 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Albaredo D'Adige, Arcole, Belfiore, Bovolone, Busolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel D'Azzano, Castelnovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Isola della Scala, Lavagno, Lazise, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Peschiera del Garda, Ronco all'Adige, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Soave, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Vicenza:

grandinate del 19 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Pozzoleone, Rosà, Tezze sul Brenta;

Treviso:

grandinate del 19 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Pedrobba, Giavera del Montello;

Treviso:

grandinate del 21 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Monastier di Treviso, Oderzo, Zero Branco;

Treviso:

grandinate dal 24 al 25 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Godega di Sant'Urbano, Conegliano, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto;

Padova:

grandinate dal 19 al 26 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Curtarolo, Borgoricco, Campodarsego, Limena, Vigodarzere, Cadoneghe, Villanova di Camposampiero, Vigonza, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Montagnana, Vescovana, Boara Pisani;

Rovigo:

grandinate del 26 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Rovigo, Crespino, Guarda Veneta, Salara;

Belluno:

grandinate del 24 e del 25 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06245

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «cardiologia-pneumologia», per l'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2022, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «patologie cardiovascolari», all'IRCCS di diritto privato «Centro Cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», con sedi a Milano, via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Carlo Parea n. 4 e via Serrati Menotti n. 12;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1661 del 24 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», codice fiscale e partita I.V.A. n. 13055640158, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «cardiologia-pneumologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2022;

